



DIOCESI DI TIVOLI
UFFICIO LITURGICO

Rev. mi Parroci e Presbiteri,
Diaconi, Religiosi.

Il 7 febbraio 2014 entra in vigore la nuova formulazione dell'art. 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico (v. C.E.I., Decreto generale sul matrimonio canonico, 5 novembre 1990, n. 25; Rito del Matrimonio, n. 91 e passim).

La nuova formulazione dell'art. 147 del codice civile è la seguente:

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis».

L'art. 315-bis del codice civile (*Diritti e doveri del figlio*) così dispone:

«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

L'ufficio liturgico nazionale sta aggiornando il cartoncino plastificato da inserire nel rituale.

Augurando ogni bene per il ministero saluto nel Signore

Tivoli, 7 febbraio 2014

Luca Rocchi